



Comunicato Ufficiale n.115 del 3 marzo 2025

Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 03.03.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Porto Torres

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 103 del Comitato Regionale Sardegna LND del 13.02.2025

Gara: "Porto Torres - Ghilarza" del 09.02.2025

Competizione: Campionato Giovanissimi Under 15 Regionali

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto conferma la perdita della gara per 0 a 3 a carico della A.S.D. Porto Torres, nonché la squalifica di Porqueddu Salvatore sino a tutto il 30 giugno 2025 e di Frau Emiliano sino al 31 marzo 2025.

Si dispone l'incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 03.03.2025

Reclamo proposto a titolo personale da: Sig. Arisci Mattia (calciatore della Ass. Effeciferrini)

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 103 del Comitato Regionale Sardegna LND del 13.02.2025

Gara: "Villacidrese Calcio - Effeciferrini" del 09.02.2025

Competizione: Campionato Allievi Under 17 Regionali

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo e per l'effetto annulla la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Matteo Arisci;

Si dispone la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 03.03.2025

Reclamo proposto a titolo personale da: Sig. Cao Alberto (calciatore della A.S.D. Cosmosassari)

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 107 del Comitato Regionale Sardegna LND del 20.02.2025

Gara: "Simba - Cosmosassari" del 16.02.2025

Competizione: Campionato Giovanissimi Under 15 Regionali

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Reclamo proposto a titolo personale da: *Sig. Bahlaouan Aymane (calciatore della A.S.D. Iglesias Calcio)*
Avverso decisioni del G.S. di cui al: *C.U. n° 107 del Comitato Regionale Sardegna LND del 20.02.2025*
Gara: *“Santadi Calcio – Iglesias Calcio” del 16.02.2025*
Competizione: *Campionato Allievi Under 17 Regionali*

Il Signor Bahlaouan Aymane ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che, in ordine alla partita in epigrafe, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per otto gare effettive in dipendenza della violazione dell'art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., con le seguenti motivazioni: *«Espulso per condotta antisportiva, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, con fare gravemente irrispettoso, si avvicinava all'arbitro e afferrava la sua maglia all'altezza del petto, stratonandolo».*

Il signor Bahlaouan Aymane, nell'atto di reclamo sottoscritto anche dal genitore in ragione della propria minore età, chiede la riforma della decisione impugnata con riduzione della sanzione; a sostegno di tale richiesta propone una differente ricostruzione degli accadimenti, escludendo che i fatti si siano svolti come descritto dall'arbitro, pur limitandosi a richiedere una riduzione della sanzione in luogo della sua revoca.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti, ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto per le seguenti ragioni.

Deve preliminarmente rilevarsi che il reclamo proposto non è stato preceduto dal preannuncio previsto dall'art. 76 C.G.S.; ciò nonostante, ritiene la Corte che, essendo avvenuto il pagamento del contributo, l'omissione del preannuncio non abbia l'effetto di rendere inammissibile il reclamo, mancando un'espressa previsione in tal senso; soluzione, quest'ultima, avvalorata dall'esistenza di un conforme e consolidato orientamento giurisprudenziale (così C.G.F., Sez. Unite, a decisione di cui al comunicato del 21 marzo 2014, n. 240/CGF, che richiamava a sua volta C.G.F., sez. IV, decisione di cui al comunicato del 6 marzo 2014, n. 228/CGF; principio ripreso, più di recente anche da C.F.A., III Sezione, 25 novembre 2019, n. 22/2019 REG. DEC.).

L'inammissibilità del reclamo, però, discende, nel caso di specie, dalla presentazione oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 76 C.G.S.

Come noto, la disposizione citata disciplina la procedura per la presentazione dei reclami avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. In particolare, l'art. 76, comma 3, C.G.S. prevede che il reclamo debba essere depositato, tramite posta elettronica certificata, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione.

È importante notare che, a mente della disposizione testé citata, in caso di mancato deposito del reclamo entro questo termine la Corte Sportiva di Appello *«non è tenuta a pronunciare sullo stesso»*: la previsione in questione, che potrebbe *prima facie* intendersi come attributiva alla Corte di una mera facoltà in luogo dell'obbligo a pronunciare, deve in realtà intendersi come un divieto. Infatti, sulla base dei principi generali, considerato che, ai sensi dell'art. 44, comma 6, C.G.S., *«tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori»*, al loro superamento consegue, sotto il profilo soggettivo, la decadenza e, sotto quello oggettivo, l'inammissibilità dell'atto eventualmente proposto oltre il termine. Evidente, dunque, che, a fronte di un atto inammissibile, non residui in capo al giudice alcun potere di pronunciarsi; pertanto, posto che il termine per il deposito del reclamo è un termine che deve essere considerato perentorio, il reclamo proposto oltre il termine è inammissibile.

Orbene, considerato che il reclamo è stato presentato, secondo le modalità stabilite dal Codice e unitamente al versamento del contributo, in data 26.2.2025, ovvero oltre il termine perentorio di cinque giorni decorrente dalla pubblicazione del comunicato n. 107 avvenuta il 20.2.2025, lo stesso deve essere considerato inammissibile.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

di dichiarare il reclamo proposto inammissibile.

Si dispone l'incameramento del contributo

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 3 marzo 2025